

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI ISTITUZIONALI





SOMMARIO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI ISTITUZIONALI

1. Ambito di applicazione **pag 2**
2. Funzioni e competenze **pag 2**
3. Nomina - Composizione - Durata **pag 3**
4. Comunicazione della nomina - Insediamento - Dimissioni **pag 4**
5. Compiti del Presidente **pag 4**
6. Compiti del Segretario **pag 5**
7. Compiti del Consigliere Delegato **pag 5**
8. Riunioni **pag 6**
9. Decadenza e sostituzione dei Membri. Norme deontologiche **pag 6**
10. Scioglimento **pag 7**
11. Spese di funzionamento **pag 7**
12. Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere **pag 7**
13. Autorizzazione al trattamento dei dati personali **pag 8**
14. Riservatezza **pag 8**

Articolo 1
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli Osservatori Istituzionali (di seguito, per brevità, anche "Osservatori"), istituiti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

Articolo 2
FUNZIONI E
COMPETENZE

Agli Osservatori sono riconosciute funzioni consultive, scientifiche, culturali e di indirizzo nonché competenze di coordinamento ed organizzative.

Essi operano sotto l'egida e l'orientamento del Consiglio dell'Ordine, del quale sono espressione e braccio operativo, fungendo altresì da organo di indirizzo e di coordinamento dei Gruppi di Lavoro, identificati nelle seguenti macroaree disciplinari:

- ▶ AREA FISCALE;
- ▶ AREA GIUDIZIALE;
- ▶ AREA TERZO SETTORE, NON PROFIT ED ENTI PUBBLICI;
- ▶ AREA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, AZIENDALISTICA;
- ▶ AREA SOCIETARIA, GOVERNANCE E CONTROLLI;
- ▶ AREA GIUSLAVORISTICA.

Gli Osservatori pertanto:

INDIVIDUANO ED ANALIZZANO le nuove normative di interesse e competenza professionale, anche al fine di formulare, di concerto con i Gruppi di Lavoro di area, proposte e documenti che siano d'ausilio nell'attività del Professionista (**attività scientifica e culturale**);

FORNISCONO pareri ed indirizzi, a beneficio del Consiglio dell'Ordine, dei Gruppi di Lavoro e della Categoria tutta, su ogni materia di interesse diretto o indiretto per l'attività professionale (**attività consultiva**). Tali pareri sono espressi a titolo di contributo "da Collega a Collega", senza che ne consegua alcuna responsabilità e/o paternità in capo al Professionista o all'Ordine;

COORDINANO, per area tematica, l'attività formativa, informativa e divulgativa dei Gruppi di Lavoro, promuovendo e favorendo l'integrazione anche multidisciplinare (**attività di indirizzo e coordinamento**);

PROCEDONO, di concerto con i Gruppi di Lavoro, alla armonica e funzionale programmazione di eventi per area tematica, predisponendo una calendarizzazione almeno semestrale per argomenti, per ciò che concerne la formazione ordinaria, ed individuano, di volta in volta, le necessità di aggiornamento legate alle novità legislative (**attività organizzativa**);

PROVVEDONO, anche di concerto con la Fondazione Piero Piccatti ed Aldo Milanese ed i Gruppi di Lavoro, alla elaborazione di pubblicazioni editoriali di interesse professionale.

Articolo 3
NOMINA -
COMPOSIZIONE -
DURATA

Sono organi dell'Osservatorio il Presidente, il Segretario, i Componenti e, ove designati, uno o più Consiglieri Delegati.

Ogni Osservatorio è composto da un numero di Componenti variabile da 4 ad 12, salvo deroghe di volta in volta valutate dal Consiglio dell'Ordine.

I Componenti dell'Osservatorio vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine, a proprio insindacabile giudizio, eccezion fatta per un Componente, di diritto espressione insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese.

Sono, di diritto, parte dell'Osservatorio altresì i Referenti dei Gruppi di Lavoro di area.

Il Consiglio dell'Ordine provvede, contestualmente alla nomina dell'Osservatorio, altresì alla designazione dei relativi Presidente e Segretario, scelti, a proprio insindacabile giudizio, tra tutti i Componenti dell'Osservatorio.

I Componenti vengono individuati tra gli Iscritti nell'Albo Ordinario e nell'Elenco Speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino – Sezioni A. e B.; tale investitura è ispirata ad inderogabili criteri di competenza, professionalità, onorabilità e meritocrazia.

I Componenti indicati sono tenuti a: produrre proprio curriculum vitae; avere assolto all'obbligo formativo professionale nell'ultimo triennio concluso; essere in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine; non avere riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio.

Gli Osservatori possono avvalersi pure del supporto, continuativo o su specifica richiesta, di Esperti esterni - anche in rappresentanza di Enti, Istituzioni, Università degli Studi - che, per doti di particolare competenza ed autorevolezza negli specifici settori di attività, ovvero per colleganza istituzionale sul territorio, possano apportare qualificazione e rilevanza alla reputazione istituzionale ed all'opera degli Osservatori.

Tali Esperti vengono designati dal Consiglio dell'Ordine in sede di prima nomina dell'Osservatorio, ovvero successivamente, d'ufficio o su richiesta e proposta del Presidente dell'Osservatorio stesso.

Laddove ritenuto utile, ed al fine di agevolare il collegamento con il Consiglio dell'Ordine, possono essere nominati, quali Componenti dell'Osservatorio con funzioni di Consiglieri Delegati, uno o più Membri del Consiglio dell'Ordine. In carenza tale funzione di colleganza è svolta dal Presidente dell'Osservatorio.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Ogni Iscritto - eccezion fatta per i Consiglieri dell'Ordine, della Fondazione e per i Referenti dei Gruppi di Lavoro - può, di regola e salvo motivazioni straordinarie, essere parte di un solo Osservatorio.

Gli Osservatori hanno durata annuale, decorrente dalla data della seduta di insediamento.

Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di tacitamente confermarli oppure di rinnovarli, nel termine di 30 giorni dal termine del mandato annuale.

Tutti gli Osservatori decadono, comunque, con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che li ha istituiti, operando in prorogatio sino a rinnovo o neo nomina.

Articolo 4
COMUNICAZIONE
DELLA NOMINA -
INSEDIAMENTO -
DIMISSIONI

La nomina a Componente dell'Osservatorio – così come quella a Presidente, Segretario, Consigliere Delegato - deve essere comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata, a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'accettazione deve pervenire, per posta elettronica certificata, alla Segreteria dell'Ordine, entro il termine di dieci giorni dalla data di invio, onde consentire al Consiglio dell'Ordine di procedere tempestivamente alla reintegrazione degli eventuali rinunciatari.

L'insediamento dell'Osservatorio deve avvenire senza indugio e, comunque, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di nomina, su iniziativa del Presidente, coadiuvato dal Segretario.

Nella riunione di insediamento va sottoscritta da tutti i Componenti, per formale adesione, una copia del presente regolamento, da custodire presso la Segreteria dell'Ordine.

Con tale adesione ogni Componente si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione.

Non oltre la riunione successiva a quella di insediamento viene predisposto il programma dei lavori – di portata almeno semestrale, salvo diverse esigenze - proposto dal Presidente per la successiva condivisione con il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Consigliere Delegato, ove indicato.

Le dimissioni dagli incarichi di Presidente, di Segretario, di Componente o di Consigliere Delegato devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere inviata, mediante posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine per la relativa valutazione.

Qualora le dimissioni vengano accettate dal Consiglio dell'Ordine, e quest'ultimo non stabilisca una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui colui che le ha rassegnate riceve formale comunicazione della loro accettazione da parte del Consiglio, mediante posta elettronica certificata.

Articolo 5
COMPITI DEL
PRESIDENTE

Il Presidente è responsabile dei lavori dell'Osservatorio e pertanto:

- a. formula, di concerto con tutti i Componenti, un programma di lavoro almeno semestrale;
- b. redige, con l'ausilio del Segretario, il calendario annuale delle riunioni (in numero non inferiore a quattro);
- c. presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio;
- d. propone l'acquisizione di pareri di Esperti o la realizzazione di particolari studi e ricerche.

Articolo 6
COMPITI DEL
SEGRETARIO

In caso di impedimento od inadempimento del Presidente, i compiti ad esso demandati vengono assolti dal Consigliere Delegato, ove indicato, ovvero dal Professionista con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

Ad integrazione delle funzioni di cui al precedente punto 5, svolte anche di concerto con il Presidente, i compiti specifici del Segretario sono i seguenti:

- a. raccogliere le firme sui fogli di presenza che vengono custoditi presso la Segreteria dell'Ordine al fine del rilascio dei crediti formativi professionali;
- b. predisporre la convocazione dell'Osservatorio, su indicazione del Presidente;
- c. mettere a disposizione dell'Osservatorio il materiale necessario per la risposta ai quesiti ed alle richieste di pareri;
- d. curare l'archivio dei lavori;
- e. operare da coordinatore tra l'Osservatorio, il Consigliere Delegato ed i Gruppi di Lavoro;
- f. assolvere i compiti assegnatigli dal Presidente.

In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati vengono assolti dal Professionista con minore anzianità di iscrizione all'Ordine.

Articolo 7
COMPITI DEL
CONSIGLIERE
DELEGATO

Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio in merito alle attività dell'Osservatorio. In particolare:

- a. opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio dell'Ordine;
- b. pianifica, in accordo con il Presidente, l'attività dell'Osservatorio sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio;
- c. illustra, al Consiglio dell'Ordine, l'attività programmatica ai fini della relativa condivisione;
- d. applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori;
- e. promuove fattivamente il coordinamento e la sinergia tra le attività dei Gruppi di Lavoro facenti capo all'Osservatorio, ne agevola la

colleganza e verifica i flussi informativi tra i Gruppi e l'Osservatorio medesimo;

- f. propone al Consiglio dell'Ordine le deliberazioni che si rendano necessarie circa la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio;
- g. relaziona, in sede di Consiglio dell'Ordine, circa attività ed iniziative intraprese;
- h. riferisce, in Osservatorio, quanto deliberato in sede di Consiglio dell'Ordine.

In caso di impedimento del Consigliere Delegato, i compiti ad esso demandati vengono assolti dal Direttore della Segreteria dell'Ordine.

Articolo 8 RIUNIONI

Gli Osservatori si convocano con periodicità tale da garantirne il regolare funzionamento, sotto la responsabilità del Presidente, e comunque almeno quattro volte nel corso dell'anno solare.

Essi si riuniscono, di regola, in presenza, presso la Sede dell'Ordine, preferibilmente nell'ordinario orario di apertura al pubblico degli uffici, secondo il calendario preventivamente concordato con il Direttore della Segreteria e comunicato tempestivamente ai Componenti mediante convocazione scritta a cura del Segretario. E' consentita l'adunanza in modalità in remoto.

Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei Componenti; tuttavia la reiterata mancanza di detta maggioranza può costituire un indice di anomalia del funzionamento dell'Osservatorio e deve essere segnalata dal Presidente o dal Consigliere Delegato al Consiglio dell'Ordine.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Per ogni riunione deve essere compilato un foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze, che viene consegnato in Segreteria dell'Ordine per la relativa custodia e per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

Articolo 9 DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI - NORME DEONTOLOGICHE

Qualunque Componente dell'Osservatorio che non partecipi alle riunioni, in assenza di giustificato motivo, per tre volte nel corso dell'anno, decade dall'incarico.

Sono altresì causa di decadenza: il mancato assolvimento dell'obbligo formativo professionale nell'ultimo triennio concluso; non essere in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine; avere riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio.

La decadenza è accertata dal Presidente del Consiglio, su segnalazione della Segreteria dell'Ordine e viene pronunciata dal Consiglio medesimo; è

comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata. A richiesta, il Consiglio può esaminare i motivi che potrebbero giustificare la sua reintegrazione.

Alla sostituzione dei Componenti decaduti, o che sono venuti a mancare per dimissioni o altra causa, può provvedere il Consiglio con nomina integrativa.

I nuovi Componenti restano in carica sino alla scadenza del mandato dell'Osservatorio.

Il Consiglio dell'Ordine dà al Presidente dell'Osservatorio notizia delle variazioni intervenute nella sua composizione.

Nell'espletamento del proprio incarico, gli Iscritti devono osservare altresì le norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale di Categoria.

Non è consentito far menzione dell'incarico di Componente dell'Osservatorio per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo nei curricula personali.

L'incarico di Componente dell'Osservatorio non va invocato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.

Le presentazioni di documenti nel corso di eventi formativi, nonché le pubblicazioni istituzionali, non possono contenere l'indicazione dello studio professionale di appartenenza ma unicamente dell'Autore, dell'Osservatorio competente e dell'ODCEC di Torino; nel caso di utilizzo a cura di terzi, tale documentazione deve riportare altresì le indicazioni dell'autorizzazione all'uso da parte dell'Autore e dell'ODCEC di Torino.

Il Presidente è tenuto a far osservare tali disposizioni regolamentari ed a segnalare gli eventuali abusi al Direttore di Segreteria per i provvedimenti di competenza del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina.

Articolo 10 SCIoglimento

Se gli Osservatori non sono in grado di operare, o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato per qualsivoglia motivo, essi possono essere sciolti dal Consiglio dell'Ordine in ogni momento ovvero ricostituiti indicandone i nuovi Membri.

Gli Osservatori si sciolgono altresì al termine del mandato del Consiglio che li ha nominati, oltre alle casistiche di cui agli art. 3 e 4.

Articolo 11 SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese per l'ordinario funzionamento degli Osservatori sono a carico dell'Ordine.

In linea generale l'attività svolta dagli Osservatori non deve comportare oneri a carico del bilancio dell'Ordine, fatta salva la possibilità di sottoporre, sempre e comunque per iscritto, al Consiglio dell'Ordine, richieste specifiche e motivate di autorizzazione preventiva al sostenimento di spese nell'esecuzione delle attività demandate.

Articolo 12 PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DEI PARERI, DEGLI ELABORATI, DELLE TRATTAZIONI E DELLE OPERE

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, redatte e curate dagli Osservatori, sono di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi, o di farne ogni altro utilizzo

opportuno, nell'interesse della Categoria, spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori.

In caso di pubblicazione dovrà essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori dell'Osservatorio, con specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

Articolo 13
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

I Componenti degli Osservatori, con la sottoscrizione del presente regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 14
RISERVATEZZA

I Componenti degli Osservatori si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori.

Si impegnano altresì ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi che dovessero palesarsi.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino nella seduta del 27 luglio 2022.